IMPIANTI A PRESSIONE

Tariffe (0) per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 - Adeguamento all'indice ISTAT – Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. U.0010912.24-11-2022.

Tabella n. 1C					
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima		
	(²)	(3)	(4)	(5)	
Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) (6)					
fino a 1000	€ 243,32	€ 259,87	€ 141,74	€ 141,74	
oltre 1000 fino a 8000	€ 243,32	€ 259,87	€ 141,74	€ 179,55	
oltre 8000 fino a 27000	€ 272,88	€ 283,50	€ 179,55	€ 217,34	
oltre 27000 fino a 125000	€ 290,57	€ 333,12	€ 179,55	€ 253,96	
oltre 125000 fino a 343000	€ 347,29	€ 451,22	€ 179,55	€ 291,77	
oltre 343000 fino a 729000	€ 378,00	€ 526,83	€ 179,55	€ 328,38	
oltre 729000 fino a 1331000	€ 452,42	€ 856,41	€ 217,34	€ 366,19	
oltre 1331000 fino a 2197000	€ 466,60	€ 1.298,17	€ 217,34	€ 403,98	
oltre 2197000 fino a 3375000	€ 481,95	€ 1.912,43	€ 217,34	€ 440,60	
oltre 3375000 fino a 4913000	€ 511,48	€ 2.723,92	€ 253,96	€ 478,41	
oltre 4913000 fino a 5832000	€ 587,07	€ 3.203,50	€ 253,96	€ 552,82	
oltre 5832000	€ 661,49	€ 3.739,79	€ 253,96	€ 627,24	
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (')		•	•	•	
superficie riscaldata fino a 113 mq	€ 272,88	€ 285,86	€ 198,44	€ 291,77	
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	€ 333,12	€ 333,12	€ 217,34	€ 328,38	
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	€ 344,92	€ 382,72	€ 235,06	€ 366,19	

Tabella n. 1D				
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(²)	(3)	(*)	(5)
Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (')				
producibilità fino a 12 t/h	€ 368,55	€ 382,72	€ 253,96	€ 328,38
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	€ 380,36	€ 451,22	€ 253,96	€ 328,38
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	€ 392,18	€ 531,56	€ 291,77	€ 385,08
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	€ 403,98	€ 654,40	€ 291,77	€ 385,08
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	€ 415,80	€ 800,88	€ 291,77	€ 385,08
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	€ 428,78	€ 999,33	€ 328,38	€ 440,60
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	€ 440,60	€ 1.253,29	€ 328,38	€ 440,60
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	€ 452,42	€ 1.571,05	€ 328,38	€ 440,60
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	€ 470,14	€ 1.970,29	€ 328,38	€ 440,60
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	€ 481,95	€ 2.452,24	€ 366,19	€ 497,30
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	€ 499,65	€ 3.047,58	€ 366,19	€ 497,30
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	€ 530,38	€ 3.750,43	€ 366,19	€ 497,30
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	€ 559,91	€ 4.589,11	€ 366,19	€ 497,30
producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	€ 601,25	€ 5.577,79	€ 403,98	€ 552,82
producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	€ 661,49	€ 6.744,85	€ 403,98	€ 552,82
producibilità oltre 1397 t/h	€ 721,73	€ 6.744,85	€ 403,98	€ 552,82
Tubazioni			•	•
Per ogni tubazione	€ 94	,51	€ 64,96	€ 88,59

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 kW	€ 422,88	€ 328,38

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

	Tabella n. 1E	
Altre tariffe		Importo
opralluogo a vuoto		si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
ariffa oraria per ogni operatore impegnato		. € 106,32

(°) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.

- (1) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04).
- (²) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).
- (*) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.
- (*) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.
- (*) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(') Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all'allegato II, punto 1.1.3 Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante, Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie del'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata

dal costruttore (carico massimo continuo).

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1* dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1º dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW.

TARIFFARIO REGIONALE - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA (D.G.R. N° XI/2698 del 23/12/2019 e delibera ATS n. 281 del 31/3/2022)

ATTREZZATURE NON RICOMPRESE NELLA DEFINIZIONE DI CUI AL COMMA 1, LETT. A) DELL'ART. 69 DEL D.LGS 81/2008 (impianti non necessari all'attuazione di un ciclo produttivo quali, ad esempio, centrali termiche installate in condomini, serbatoi GPL non asserviti a processi produttivi,...)

Descrizione	Specifiche			
Verifica periodica successiva alla prima di funzionamento e/o interna e/o integrità	Si applicano, in analogia ad interventi similari, le tariffe predisposte e periodicamente aggiornate dal Ministero d Lavoro e delle Politiche Sociali: Ultimo adeguamento all'indice ISTAT: nota Ministeriale prot. U. 0010912 del 24/11/2022			
ALTRE ATTIVITA'				
Descrizione	Specifiche			
Verifica periodica successiva alla prima (funzionamento e/o integrità) di attrezzatura a vapore definita "cilindro" utilizzata su macchine in ditte di tintoria/tessitura (asciugatrici) e in ditte cartiere	Si rinvia, per assimilazione, ai criteri definiti al punto 1 de Circolare n. 5 del 03/03/2015 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali			